

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2019

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

La Direttiva (UE) n. 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive, di seguito “IDD”), ha previsto requisiti in materia di governo e controllo del prodotto (c.d. Product Oversight and Governance, di seguito “POG”).

Il recepimento della IDD è stato effettuato con il decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018 che ha apportato modifiche e integrazioni al Codice delle Assicurazioni Private (decreto legislativo n. 209 del 2005, di seguito “CAP”) e, limitatamente ai prodotti di investimento assicurativi distribuiti dagli intermediari assicurativi iscritti nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del CAP, al Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 98, di seguito “TUF”).

Il presente documento illustra lo schema di regolamento IVASS con il quale si introducono disposizioni in materia di POG necessarie al fine di accrescere l'efficacia delle norme nazionali ed europee già in vigore e allineare le disposizioni regolamentari al nuovo quadro normativo con particolare riferimento ai prodotti di investimento assicurativi.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 31 ottobre 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: pog@ivass.it, utilizzando il file Excel allegato e compilato in coerenza con le relative istruzioni. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Al termine della fase di consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

Roma, 23 settembre 2019

Relazione

1. Il quadro normativo europeo e nazionale.

La disciplina dei requisiti di governo e controllo del prodotto applicabile alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi deriva da fonti europee direttamente applicabili e dalla normativa nazionale recentemente oggetto di revisione in occasione dell'attuazione della IDD.

A livello europeo, il Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 (di seguito "Regolamento Delegato POG") integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi, disciplinando, nello specifico:

- il processo di approvazione del prodotto dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi, con particolare riferimento all'individuazione del mercato di riferimento, al test del prodotto, all'attività di monitoraggio e revisione del prodotto e al correlato rapporto con i canali di distribuzione;
- i meccanismi di distribuzione del prodotto e l'informativa che il distributore è chiamato a rendere al soggetto che realizza prodotti assicurativi in relazione all'attività di distribuzione svolta.

Il quadro normativo europeo direttamente applicabile è completato - a livello nazionale - da quanto previsto dal nuovo articolo 30-decies del CAP, introdotto dal decreto legislativo n. 68 del 2018 di recepimento della IDD, il quale, in particolare, impone alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi di:

- elaborare e attuare un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti;
- individuare, per ciascun prodotto, un mercato di riferimento, definizione che raccoglie le categorie di clienti cui il prodotto è destinato (c.d. target positivo);
- Individuare, per ciascun prodotto, le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (c.d. target negativo);
- adottare ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;
- trasmettere ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.

Il predetto articolo 30-decies del CAP attribuisce all'IVASS, sentita la Consob, il potere di adottare disposizioni attuative della normativa primaria, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 2 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016/2017).

L'articolo 121-bis del CAP stabilisce, inoltre, che i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottino opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.

2. Schema di regolamento IVASS recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.

L'intervento regolamentare completa la disciplina normativa in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi prevista dal Regolamento Delegato POG e dal CAP e dà attuazione, in particolare, agli articoli 30-decies, comma 7, e 121-bis, comma 2, del CAP.

In linea con l'impianto normativo primario e in coerenza con quanto previsto dal Regolamento Delegato POG, il testo regolamentare:

- disciplina il processo di approvazione dei prodotti assicurativi, individuando precisi obblighi in capo al produttore, chiamato, in particolare, a identificare con sufficiente grado di dettaglio, il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo e le categorie di soggetti ai quali il prodotto non può essere distribuito, adottando le misure idonee per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;
- disciplina l'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi, graduando - in applicazione del principio di proporzionalità - gli obblighi in capo agli intermediari iscritti alle diverse sezioni del RUI coinvolti nell'attività distributiva;
- prevede disposizioni specifiche per i processi di approvazione e distribuzione del prodotto aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi.

In dettaglio, lo schema di regolamento:

a. individua i **compiti e le responsabilità degli organi sociali** coinvolti nel processo di approvazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi:

- i. viene disciplinato il ruolo dell'organo amministrativo del produttore e dell'intermediario distributore iscritto nella sezione D del RUI. In coerenza con quanto previsto dalle disposizioni del CAP in materia di governo societario dell'impresa di assicurazione e ad integrazione del Regolamento Delegato POG, si accentra in capo all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione produttrice la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi, investendolo del compito di approvare una specifica politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi - in linea con le disposizioni IVASS in materia di sistema di governo societario (Reg. 38/2018).

Quando l'analisi globale dell'attività dell'intermediario mostra che lo stesso svolge un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato - fattispecie prevista dall'articolo 3 del Regolamento Delegato POG - la responsabilità del processo di approvazione dei prodotti assicurativi viene incardinata in capo all'organo amministrativo (o altro organo equivalente) dell'intermediario produttore "di fatto", il quale è tenuto ad applicare la politica di

governo e controllo dei prodotti assicurativi dell'impresa di assicurazione "produttrice".

Specularmente, per i soli intermediari distributori iscritti nella sezione D del RUI, è stato disciplinato il ruolo dell'organo amministrativo in merito all'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato di riferimento effettivo;

- ii. sono altresì individuati i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme del produttore e dell'intermediario distributore iscritto nella sezione D del RUI. La funzione di verifica della conformità alle norme dell'impresa di assicurazione produttrice viene investita del compito di:
- a) monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo di prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
 - b) dare contezza, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018, degli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate sulla corretta definizione e sull'efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, incluse le informazioni sui prodotti assicurativi realizzati e sulla strategia di distribuzione, evidenziando eventuali criticità rispetto ai rischi di inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Le evidenze emerse dalle verifiche riportate nella relazione annuale, laddove funzionali al corretto controllo della distribuzione con specifico riferimento ai requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori, sono riportate anche all'interno della relazione sulla distribuzione redatta annualmente dalla stessa funzione di verifica della conformità alle norme ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40 del 2018 - come modificato dal relativo documento di consultazione.

Qualora un intermediario sia produttore "di fatto", la sua funzione di verifica di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Inoltre, fornisce all'impresa di assicurazione gli elementi necessari a redigere, con specifico riferimento alla procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, la relazione di cui all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018.

Specularmente, la funzione di controllo della conformità alle norme degli intermediari distributori iscritti nella sezione D del RUI viene investita del compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché dell'obbligo di redigere una relazione annuale sulle verifiche effettuate in ordine alla corretta definizione dei meccanismi di distribuzione, del mercato di riferimento effettivo e della strategia di distribuzione.

- b. individua **le regole e gli elementi di cui tener conto ai fini dell'individuazione del mercato di riferimento e del target negativo**.

Il produttore viene chiamato a individuare con sufficiente livello di dettaglio il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo e a identificare il correlato target negativo nonché a verificare che la distribuzione dei prodotti assicurativi sia svolta esclusivamente all'interno del mercato di riferimento. Sono inoltre identificati gli elementi che il produttore è chiamato a valorizzare nell'attività di testing del prodotto, precedente alla sua distribuzione, ed è disciplinato il processo di monitoraggio dei prodotti assicurativi, individuando - nello specifico - gli elementi cruciali che possono incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del prodotto d'investimento assicurativo, nonché le misure che possono essere adottate dal produttore ad esito dell'attività di monitoraggio.

- c. definisce i **flussi informativi** tra le imprese di assicurazione produttrici e i distributori, ponendo:
 - i. in capo alle imprese di assicurazione produttrici l'obbligo di identificare con i distributori - in uno specifico documento soggetto a revisione periodica - la direzione, il contenuto, la periodicità, le modalità e le rispettive responsabilità degli scambi informativi relativi allo svolgimento delle rispettive attività;
 - ii. in capo ai distributori l'obbligo di acquisire dai produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire e per definire il mercato di riferimento effettivo.

- d. disciplina i **meccanismi di distribuzione dei prodotti assicurativi**, i quali - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 30-decies del CAP - devono consentire di distribuire il prodotto ai soli clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore. Gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI sono chiamati ad individuare - con riferimento ai prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (il cui processo di distribuzione da parte degli iscritti alla sezione D è disciplinato dalla regolamentazione Consob) - un mercato di riferimento effettivo nonché le ulteriori categorie di clienti a cui il prodotto non può essere distribuito (c.d. target negativo effettivo); entrambi sono una specificazione del mercato di riferimento e del target negativo individuati dal produttore e possono coincidere con gli stessi.

- e. prescrive specifici **obblighi di controllo** in capo all'unità o struttura responsabile della distribuzione assicurativa per i distributori di prodotti assicurativi iscritti nelle sezioni A e B del RUI e disciplina i **rapporti di libera collaborazione tra gli intermediari** coinvolti nell'attività di distribuzione di prodotti assicurativi.

3. Struttura del regolamento

Il regolamento si compone di **18 articoli**, suddivisi in quattro Capi, e da **1 allegato**. Si riporta di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

Il **Capo I** contiene le disposizioni generali del testo regolamentare. Dopo la specificazione delle fonti normative di riferimento (**art. 1**) e delle definizioni (**art. 2**), viene precisato l'ambito di applicazione del regolamento, il quale si applica, nella sua totalità, a tutte le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana nonché alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione con

sede legale in uno Stato terzo. Il Capo II è applicato anche agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Delegato POG; l'applicazione del Capo III, invece, riguarda tutti gli intermediari assicurativi iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del CAP e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea che siano iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 116-*quinques* del CAP, fatti salvi gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lett. d), del CAP per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi. Infine, viene previsto che, ferma restando la responsabilità del singolo produttore sul governo e controllo dei prodotti assicurativi, quando le imprese di assicurazione produttrici appartengono a un gruppo, le disposizioni di cui al Capo II del Regolamento Delegato POG e al Capo II del testo regolamentare - concernenti i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai produttori - si applicano in modo proporzionato a livello di ultima società controllante italiana, secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 2018 (**art. 3**).

Il **Capo II** ha ad oggetto i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai produttori. Sono indicati i principi generali relativi al processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, con il richiamo dell'articolo 30-*decies* del CAP e delle disposizioni del Regolamento Delegato POG (**art. 4**).

È definito il ruolo dell'organo amministrativo e della funzione di verifica della conformità alle norme del produttore. Nello specifico, viene posta in capo all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione produttrice la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi, nonché l'obbligo di approvare e di rivedere, almeno annualmente, la correlata politica di governo e controllo dei prodotti (definita nell'Allegato 1). Quando l'analisi dell'attività dell'intermediario mostra che lo stesso svolge un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo - fattispecie prevista dall'articolo 3 del Regolamento Delegato POG e riportata nell'articolo 2, comma 1, lett. f), punto ii), dello schema di regolamento - la responsabilità del processo di approvazione dei prodotti assicurativi viene incardinata anche in capo all'organo amministrativo (o altra struttura equivalente) dell'intermediario produttore, il quale è tenuto ad applicare la politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi che l'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione produttrice deve approvare ai sensi del presente schema di regolamento.

Viene altresì attribuita alla funzione di verifica della conformità alle norme dell'impresa di assicurazione produttrice il compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi. La relazione annuale della funzione di verifica della conformità alle norme dell'impresa di assicurazione produttrice (già prevista dall'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018) contiene gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate sulla corretta definizione e sull'efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto. Tali elementi devono anche essere riportati nella relazione sulla distribuzione di cui all'articolo 46, comma 4, del Regolamento IVASS n. 40 del 2018 laddove funzionali al corretto controllo della rete distributiva. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f), punto ii), dello schema di regolamento, l'intermediario produttore monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente e fornisce all'impresa di assicurazione gli elementi necessari a redigere, con specifico riferimento alla procedura

di approvazione e revisione di ciascun prodotto, la relazione di cui all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018 (**art. 5**).

Sono indicati gli elementi di cui le imprese di assicurazione devono tener conto ai fini della definizione del mercato di riferimento, anche con specifico riguardo ai prodotti d'investimento assicurativi e, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 30-*decies*, comma 4, del CAP, viene disciplinato l'obbligo di individuare i gruppi di clienti a cui il prodotto non può essere distribuito (c.d. target negativo). È altresì previsto l'obbligo del produttore di verificare che la distribuzione dei prodotti assicurativi sia svolta in coerenza con il mercato di riferimento da questi individuato (**art. 6**). Viene disciplinato il processo di approvazione del prodotto, individuando gli elementi da valorizzare ai fini della realizzazione del prodotto assicurativo (**art. 7**) e sono enucleati gli elementi da esaminare nell'attività di *testing* del prodotto, anche con specifico riguardo ai prodotti d'investimento assicurativi (**art. 8**). È disciplinato il processo di monitoraggio dei prodotti assicurativi, individuando - nello specifico - gli elementi cruciali che possono incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del prodotto d'investimento assicurativo, e sono identificate le eventuali misure da adottare ad esito dell'attività di monitoraggio (**art. 9**).

Infine, sono disciplinati i flussi informativi tra le imprese di assicurazione produttrici e i distributori, ponendo in capo alle prime l'obbligo di identificare con i distributori - in uno specifico documento soggetto a revisione periodica - il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio e le rispettive responsabilità delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lett. f), punto ii), dello schema di regolamento, l'intermediario produttore applica il predetto documento definito dall'impresa di assicurazione produttrice (**art. 10**).

Il **Capo III** contiene le disposizioni concernenti i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori, che - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento - si applicano a tutti gli intermediari assicurativi, per quanto concerne i prodotti assicurativi danni e vita che non rientrano nella definizione di IBIPs (c.d. prodotti vita di puro rischio), e ai soli agenti e *broker*, con specifico riferimento alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi.

Nello specifico, sono disciplinati i meccanismi di distribuzione, che consentono di distribuire il prodotto ai soli clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore (**art. 11**).

È altresì previsto che gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI individuino - con riferimento ai prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi - un mercato di riferimento effettivo nonché le ulteriori categorie di clienti a cui il prodotto non può essere distribuito (c.d. target negativo effettivo), i quali sono una specificazione del mercato di riferimento e del target negativo individuati dal produttore e possono coincidere con gli stessi. Il mercato di riferimento effettivo e il target negativo effettivo sono comunicati all'impresa di assicurazione prima della distribuzione di un prodotto assicurativo e sono sottoposti alle verifiche di coerenza svolte dal produttore ai sensi dell'articolo 6 (**art. 12**). È disciplinato lo scambio informativo tra i distributori e i produttori, finalizzato a consentire ai distributori l'acquisizione delle informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire (**art. 13**).

Viene definito il ruolo dell'organo amministrativo e della funzione di controllo di conformità alle norme degli intermediari iscritti nella sezione D del RUI. Nello specifico, l'organo amministrativo ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sui meccanismi di

distribuzione e sulla definizione del mercato di riferimento effettivo e approva il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'articolo 10 del Regolamento Delegato POG, mentre le funzioni di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi. Gli intermediari iscritti nella sezione D del RUI, inoltre, garantiscono che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti assicurativi che intendono distribuire, nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento (**art. 14**).

Sono individuati specifici sistemi di controllo interno in capo agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e F del RUI (**art. 15**) e sono disciplinati i rapporti di collaborazione verticale tra gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI e gli iscritti nella sezione E del RUI nonché i rapporti e le responsabilità derivanti dall'attività di collaborazione orizzontale tra gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI (**art. 16**).

La norma finale del Capo (**art. 17**) è dedicata al principio di proporzionalità, stabilendo che gli obblighi previsti per i distributori si applicano in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura del prodotto e del correlato mercato di riferimento.

Il **Capo IV** disciplina la pubblicazione e l'entrata in vigore del regolamento (**art. 18**).

L'**Allegato 1** allo schema di regolamento reca gli elementi della politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi, che l'organo amministrativo delle imprese di assicurazione approva ai sensi dell'articolo 5 dello schema regolamentare.

ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(c.d. AIR PRELIMINARE)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013, in particolare degli articoli 5 e 6, comma 2, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso. Sebbene l'esigenza dell'intervento tragga origine da disposizioni normative nazionali nonché dall'integrazione di norme europee direttamente applicabili in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi, la concreta applicazione delle disposizioni prevede alcuni margini di discrezionalità che hanno portato l'Istituto alle valutazioni di seguito illustrate.

1. Scenario di riferimento

La disciplina dei requisiti di governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti è composta dalle fonti europee direttamente applicabili (Regolamento Delegato POG) e dalla normativa nazionale di recepimento della IDD (CAP).

L'articolo 30-decies del CAP attribuisce all'IVASS, sentita la Consob, il potere di adottare le disposizioni attuative ed integrative della normativa primaria ivi prevista, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti d'investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 2 ottobre 2017, n. 163.

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 30-decies, l'articolo 121-bis del CAP stabilisce che i distributori di prodotti assicurativi non realizzati in proprio adottano opportune disposizioni per ottenere dai soggetti di cui all'articolo 30-decies, comma 1, le informazioni di cui all'articolo 30-decies, comma 5, e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto assicurativo.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato:

- a) alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
- b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- c) con specifico riferimento al Capo II del testo regolamentare, agli intermediari assicurativi iscritti nel registro di cui all'articolo 109 del Codice che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2017/2358;
- d) con specifico riferimento al Capo III del testo regolamentare, agli intermediari assicurativi iscritti nel Registro di cui all'articolo 109 del CAP e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea che siano iscritti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116-quinques del CAP, fatti

salvi gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del CAP per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, ai quali si applicano i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori previsti dal Regolamento Intermediari Consob.

Ferma restando la responsabilità del singolo produttore sul governo e controllo dei prodotti assicurativi, quando i soggetti di cui alle predette lettere a) e b), appartengono a un gruppo, le disposizioni di cui al Capo II del Regolamento (UE) 2017/2358 e al Capo II del testo regolamentare si applicano in modo proporzionato a livello di ultima società controllante italiana, secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 2018.

3. Obiettivi

L'intervento regolamentare viene realizzato con l'obiettivo di completare la disciplina normativa in materia di requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e distributori di prodotti assicurativi e di adottare le disposizioni attuative della normativa primaria, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti d'investimento assicurativi, e di salvaguardare gli interessi dei consumatori finali.

4. Elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare in oggetto.

Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni delle opzioni regolamentari percorribili sono state di carattere qualitativo e hanno riguardato le tematiche oggetto di particolare discussione.

Nel caso in cui le informazioni non sono state ritenute complete, in quanto ad esempio le fonti potevano far emergere solo un aspetto parziale del fenomeno nel suo complesso, si è ritenuto di non considerarle in quanto non attendibili o comunque foriere di possibili effetti distortivi. L'analisi ha portato quindi verso opzioni ritenute più prudenti per il raggiungimento degli obiettivi proposti.

Le opzioni regolamentari considerate coprono le seguenti tematiche:

1. ruolo e i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme;
2. formalizzazione dei flussi informativi tra i produttori e i distributori;
3. l'individuazione di precisi obblighi di controllo interno in capo al distributore.

5. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

Con riferimento alle decisioni regolamentari principali elaborate e valutate, sono di seguito indicate le alternative regolamentari ritenute percorribili. Ne sono quindi illustrati i principali aspetti positivi e le criticità, analizzati in modo da motivare adeguatamente la scelta da

ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità, del contenimento di costi evitabili, della tutela del consumatore, dell'efficacia dell'azione di vigilanza e delle osservazioni formulate in occasione della pubblica consultazione.

5.a. Ruolo e i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme

Opzione regolamentare	Principali aspetti positivi	Principali criticità
<p>a) rafforzare il ruolo della funzione di verifica della conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedendo compiti attivi di analisi della conformità ai requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi e individuazione delle criticità riscontrate; - adeguata reportistica interna che integra la relazione di cui all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - rafforzamento dei presidi di controllo interno e di verifica della conformità alla disciplina in materia di distribuzione assicurativa nonché impiego di una funzione di controllo già esistente con requisiti adeguati (contenimento dei costi organizzativi) - maggiore efficacia ed efficienza dell'azione di vigilanza; - coordinamento tra le verifiche POG con quelle già previste per la funzione di compliance e contenute nella relativa relazione; - razionalizzazione e coordinamento della verifica di compliance con norme e i processi interni. 	<ul style="list-style-type: none"> - compiti aggiuntivi per le imprese di assicurazione; - limitazione delle scelte gestionali dell'impresa di assicurazione; - incremento di informazioni di governance relative anche agli aspetti più specifici che riguardano la POG; - nuove competenze richieste in materia di distribuzione assicurativa.
<p>b) lasciare all'autonomia organizzativa dell'impresa la decisione sulle modalità di verifica del rispetto degli obblighi POG.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - attribuzione di una maggior autonomia per l'effettuazione delle verifiche; - competenze specifiche richieste; - informativa specifica sulla POG rispetto alla relazione da quella relazione prevista dall'art. 30 del Reg. n.38/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - minore efficacia dell'azione di vigilanza; - minore razionalizzazione dei controlli; - rischio di mancata individuazione dei profili di violazione delle norme POG; - rischio di mancata disinformazione a livello di organo amministrativo.

È stata preferita l'opzione **a)**, prevedendo in capo alla funzione di *compliance* specifici compiti di monitoraggio e di segnalazione sulle analisi effettuate sulla corretta definizione delle norme e dei processi interni sulla POG i cui risultati devono essere descritti nella relazione di cui all'articolo 30, del Regolamento IVASS n. 38 del 2018, con riferimento a tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, incluse le informazioni sui prodotti assicurativi realizzati e sulla strategia di distribuzione, evidenziando eventuali criticità.

In tal modo l'IVASS ha inteso anche valorizzare un obbligo già presente nel Regolamento IVASS n. 38 del 2018, che disciplina gli obiettivi e i compiti della funzione di verifica della conformità alle norme e la relativa relazione, coordinandolo con i nuovi compiti in materia di POG.

5.b. Formalizzazione dei flussi informativi tra produttori e i distributori

Opzione regolamentare	Principali aspetti positivi	Principali criticità
a) <i>obbligo di formalizzazione dei flussi informativi.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - agevolazione della raccolta di informazioni necessarie per adempiere alle richieste provenienti dalle Autorità di vigilanza competenti; - maggiore trasparenza; - aumento del coordinamento tra i due operatori (produttore e distributore); - informazione più completa che include anche i flussi informativi già previsti dal Regolamento Delegato POG; - funzionalità ai fini del pieno rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG e dal presente Regolamento; - agevolazione dell'attività di vigilanza. 	<ul style="list-style-type: none"> - introduzione di nuovi oneri per l'impresa di assicurazione produttrice e per l'intermediario al fine di predisporre un nuovo documento soggetto a revisione periodica.
b) <i>non disciplinare gli obblighi di flussi informativi.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - nessun onere aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal Regolamento Delegato POG; - autonomia informativa di imprese e intermediari. 	<ul style="list-style-type: none"> - mancata garanzia di una adeguata formalizzazione del dialogo tra impresa di assicurazione produttrice e distributori; - mancata garanzia di un controllo da parte del produttore dell'attività di distribuzione; - maggiori difficoltà per l'attività di vigilanza.

È stata preferita l'**opzione a)**, stabilendo l'obbligo di formalizzazione dei flussi informativi tra produttori e distributori. Tale scelta regolamentare è stata ritenuta più idonea ai fini del raggiungimento degli obiettivi del presente Regolamento e coerente con gli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG.

Tale scelta assicura, infatti, maggiore coordinamento tra produttore e distributore. Il produttore può in tal modo guidare il distributore nella conoscenza dei prodotti, facendo sì che la distribuzione sia rivolta ai clienti appartenenti al proprio mercato di riferimento. Il distributore, allo stesso tempo, raccoglie dal produttore le informazioni necessarie per conoscere adeguatamente i prodotti che intende distribuire, elaborare una correlata strategia di distribuzione e identificare il proprio mercato di riferimento effettivo.

5.c. Individuazione di precisi obblighi di controllo interno in capo al distributore

Opzione regolamentare	Principali aspetti positivi	Principali criticità
a) <i>non prevedere nessun presidio di controllo interno in capo ai distributori.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - nessun onere aggiuntivo previsto in capo al distributore rispetto a quelli previsti dal Regolamento Delegato POG. 	<ul style="list-style-type: none"> - minore responsabilizzazione degli intermediari nella definizione di adeguate procedure interne volte ad assicurare i controlli interni relativamente al rispetto degli obblighi previsti dal

		<i>Regolamento Delegato POG e dal presente Regolamento.</i>
<p>b) prevedere dei presidi di controllo interno solo in capo agli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lett. d) del CAP, attribuendo:</p> <p>1) all'organo amministrativo la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato effettivo;</p> <p>2) alla funzione di verifica della conformità alle norme, o ad altra funzione equivalente, il compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché l'obbligo di redigere una relazione annuale sulle verifiche effettuate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - delimitazione soggettiva dei distributori in capo ai quali porre gli obblighi di controllo interno, in coerenza con il principio di proporzionalità; - responsabilizzazione degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lett. d) del CAP nelle attività di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG e dal presente Regolamento; - coordinamento con la normativa MIFID2 che prevede in capo alle banche analoghi controlli interni per la valutazione della POG dei prodotti finanziari; - maggiore efficacia dei controlli di vigilanza per gli intermediari iscritti nella sezione D. 	<ul style="list-style-type: none"> - imposizione di ulteriori obblighi non previsti dalla normativa IDD; - minore responsabilizzazione degli intermediari iscritti nelle altre sezioni del RUI; - disallineamento tra le disposizioni applicabili agli intermediari.
<p>c) estendere a tutti i distributori i presidi di controllo interno previsti dall'opzione b).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione uniforme a tutti di distributori dei presidi di controllo interno e responsabilizzazione di tutti i distributori nell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione; - responsabilizzazione degli intermediari nelle attività di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG e dal presente Regolamento; - maggiore efficacia dei controlli di vigilanza. 	<ul style="list-style-type: none"> - imposizione di ulteriori obblighi non previsti dalla normativa IDD; - oneri maggiori (in proporzione) per i distributori più piccoli e non applicabili ai distributori che non hanno al loro interno un organo amministrativo o una funzione di verifica della conformità alle norme.
<p>d) prevedere regimi differenziati di controlli interni a seconda della tipologia di intermediario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione del principio di proporzionalità; - responsabilizzazione degli intermediari nelle attività di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG e dal presente Regolamento; - maggiore efficacia dei controlli di vigilanza. 	<ul style="list-style-type: none"> - imposizione di ulteriori obblighi non previsti dalla normativa IDD; - disallineamento tra le disposizioni applicabili agli intermediari.

È stata preferita l'**opzione d)**, prevedendo dei presidi di controllo interno differenziati a seconda della tipologia di intermediario. Tale opzione è stata ritenuta coerente con il dettato normativo previsto dal Regolamento Delegato POG e proporzionata sotto il profilo della delimitazione soggettiva, permettendo di responsabilizzare gli intermediari di cui

all'articolo 109, comma 2, lett. d), del CAP nell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Delegato POG e dal presente regolamento.

Nella scelta dell'applicazione del principio di proporzionalità, con riguardo agli intermediari assicurativi, è stato ritenuto di attribuire, per gli iscritti in sezione D:

- 1) all'organo amministrativo la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato effettivo;
- 2) alla funzione di controllo della conformità alle norme il compito di monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché l'obbligo di redigere una relazione annuale sulle verifiche effettuate.

Per gli altri intermediari, invece, sono previsti obblighi di controllo interno ridotti - in ossequio al principio di proporzionalità - prevedendo, senza prescrivere le modalità, il monitoraggio dei rischi di mancato adempimento agli obblighi POG, l'obbligo di assicurare completezza dei flussi e il compito di evidenziare eventuali criticità.

La scelta di non declinare nello specifico tali obblighi, non differenziandone le modalità applicative in funzione della tipologia di intermediario (es. norme diverse per i broker), garantisce maggiormente la piena flessibilità organizzativa ai fini dell'adempimento degli obblighi di controllo.

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modifiche e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private, e, in particolare, gli articoli 30-decies e 121-bis;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;

VISTA la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di governo societario di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni Generali in

materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

SENTITA la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa,

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai produttori

Art. 4 (Principi generali)

Art. 5 (Ruolo dell'organo amministrativo e della funzione di verifica di conformità alle norme)

Art. 6 (Mercato di riferimento)

Art. 7 (Processo di approvazione del prodotto)

Art. 8 (Test del prodotto)

Art. 9 (Monitoraggio e revisione del prodotto assicurativo)

Art. 10 (Flussi informativi)

Capo III - Requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori

Art. 11 (Meccanismi di distribuzione)

Art. 12 (Mercato di riferimento effettivo)

Art. 13 (Scambio informativo con i produttori)

Art. 14 (Ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109 del Codice)

Art. 15 (Sistemi interni di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa degli intermediari di cui al comma 2, lettere a), b) e f), dell'articolo 109 del Codice)

Art. 16 (Rapporti di collaborazione)

Art. 17 (Principio di proporzionalità)

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 18 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Allegato 1 - Politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 30-*decies*, comma 7, 121-*bis*, comma 2, e 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni. In aggiunta si intende per:

- a) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- b) “collaborazione orizzontale”: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o nell’Elenco annesso al Registro di cui all’articolo 116-*quinquies* del medesimo decreto, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- c) “contraente” o “cliente”: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa;
- d) “intermediario produttore di fatto”: l’intermediario assicurativo che realizza prodotti assicurativi quando sussistono i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2017/2358;
- e) “Regolamento (UE) 2017/2358”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/2358 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi;
- f) “soggetto che realizza prodotti assicurativi” o “produttore”: i) l’impresa di assicurazione; ii) l’intermediario produttore di fatto;
- g) “target negativo”: le categorie di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto non può essere distribuito, secondo quanto previsto dall’articolo 30-*decies*, comma 4, del Codice.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l’elaborazione e l’attuazione dei processi di approvazione dei prodotti assicurativi nonché i relativi meccanismi di distribuzione.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano:
- a) alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
 - b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) con specifico riferimento al Capo II, agli intermediari produttori di fatto;
 - d) con specifico riferimento al Capo III, agli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) dell'articolo 109 del Codice e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea che siano iscritti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116-quinques del Codice, inclusi gli addetti all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, nonché alle imprese di assicurazione e relativi dipendenti, che distribuiscono prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativo;
 - e) con specifico riferimento al Capo III, agli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'articolo 109 del Codice e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea che siano iscritti nell'Elenco annesso al Registro di cui all'articolo 116-quinques del Codice, inclusi gli addetti all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano e i soggetti collaboratori di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 109 del Codice, nonché alle imprese di assicurazione e relativi dipendenti, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativo.
3. Ferma restando la responsabilità del singolo produttore sul governo e controllo dei prodotti assicurativi, quando i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), appartengono a un gruppo, le disposizioni di cui al Capo II del Regolamento (UE) 2017/2358 e al Capo II del presente Regolamento si applicano in modo proporzionato a livello di ultima società controllante italiana, secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 2018.

Capo II

Requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai produttori

Art. 4 (Principi generali)

1. I produttori elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun nuovo prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 30-*decies* del Codice e degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento (UE) 2017/2358.

Art. 5 (Ruolo dell'organo amministrativo e della funzione di verifica di conformità alle norme)

1. L'organo amministrativo delle imprese di assicurazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo amministrativo approva e rivede, almeno una volta l'anno, la politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/2358. La politica contiene almeno gli elementi di cui l'Allegato 1.

3. La funzione di verifica di conformità alle norme delle imprese di assicurazione monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo dei prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, inclusa la normativa europea direttamente applicabile, anche da parte dell'intermediario produttore di fatto.

4. La relazione di cui all'articolo 30, del Regolamento IVASS n. 38 del 2018, contiene gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate sulla corretta definizione e sull'efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, incluse le informazioni sui prodotti assicurativi realizzati, sulla strategia di distribuzione, nonché sull'attività di distribuzione diretta svolta dall'impresa, evidenziando eventuali criticità.

5. Le imprese di assicurazione mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultima, la politica di cui al comma 2, gli elementi di cui al comma 4, nonché la documentazione relativa al processo di approvazione di ciascun prodotto di cui all'articolo 30-*decies*, comma 3, del Codice.

6. Nel caso degli intermediari produttori di fatto:

- a) l'organo amministrativo o altro organo equivalente dell'intermediario è responsabile del processo di approvazione dei prodotti assicurativi e applica la politica definita dall'impresa di assicurazione ai sensi del comma 1;
- b) l'intermediario monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure di governo dei prodotti assicurativi per le finalità di cui al comma 3 e fornisce all'impresa di assicurazione gli elementi necessari a redigere la relazione di cui al comma 4.

Art. 6 **(Mercato di riferimento)**

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento (UE) 2017/2358, nella definizione del mercato di riferimento con sufficiente grado di dettaglio i produttori considerano, ove appropriati, almeno i seguenti elementi:

- a) le tipologie di clienti cui è rivolto il prodotto;
- b) le esigenze e gli obiettivi dei clienti;
- c) le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle garanzie e alle esclusioni e limitazioni delle garanzie;
- d) in relazione alla complessità del prodotto, il livello di conoscenza del cliente;
- e) l'età del cliente, il profilo occupazionale e la sua situazione familiare.

2. Ai fini di cui al comma 1, con riferimento ai prodotti d'investimento assicurativi, i produttori considerano anche la conoscenza teorica e l'esperienza pregressa rispetto a tali prodotti e ai mercati finanziari e assicurativi.
3. Con riferimento ai prodotti d'investimento assicurativi, i produttori stabiliscono se un prodotto risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando, inoltre, i seguenti elementi:
- a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento del prodotto con il mercato di riferimento;
 - b) la rispondenza del prodotto all'interesse del cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un modello di *business* redditizio per il produttore e svantaggioso per il cliente;
 - c) la situazione finanziaria del cliente, inclusa la capacità di sostenere perdite.
4. Sulla base degli elementi di cui ai commi precedenti, i produttori individuano anche i clienti che rientrano nel *target* negativo, secondo quanto previsto dall'articolo 30-decies, comma 4, del Codice, considerando, a tal fine, anche le esclusioni e limitazioni delle garanzie del prodotto assicurativo.
5. I produttori adottano ogni misura ragionevole e procedure organizzative adeguate per assicurare che:
- a) il prodotto assicurativo sia distribuito, anche quando la distribuzione è effettuata mediante i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, del Codice, ai clienti all'interno del mercato di riferimento individuato e non sia distribuito a clienti che rientrano nel *target* negativo;
 - b) con esclusivo riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento in relazione al profilo di rischio, di rendimento e alla situazione finanziaria, sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al *target* negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e sia adeguato o appropriato.
6. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2017/2358, i produttori verificano periodicamente il rispetto da parte dei distributori degli obblighi previsti dal comma 5. Nel caso di collaborazione orizzontale, le verifiche sono svolte nei confronti dell'intermediario a cui è conferito il mandato distributivo. Nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo, si applica l'articolo 8, par. 5, del Regolamento (UE) 2017/2358.
7. I produttori verificano che il mercato di riferimento effettivo e il *target* negativo effettivo, individuati dal distributore di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109, del Codice, siano coerenti con il mercato di riferimento e con il *target* negativo individuati ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui la verifica ha esito negativo, adottano ogni misura necessaria per assicurare tale coerenza.

Art. 7
(Processo di approvazione del prodotto)

1. In coerenza con l'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/2358, i produttori istituiscono, attuano e mantengono procedure e misure idonee a garantire che la realizzazione di prodotti assicurativi rispetti gli obblighi in materia di conflitto di interessi, anche per quanto riguarda i sistemi di remunerazione e incentivazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30-*novies* del Codice, prima di decidere se procedere alla commercializzazione di un prodotto assicurativo, i produttori:

- a) valutano i rischi derivanti dai singoli canali di vendita in relazione al mercato di riferimento e alla complessità del prodotto;
- b) individuano istruzioni relative all'attività di distribuzione assicurativa;
- c) valutano se un prodotto di investimento assicurativo possa rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la stabilità dei mercati finanziari e del mercato assicurativo o per la tutela degli assicurati o per l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati.

Articolo 8 (Test del prodotto)

1. In coerenza con l'articolo 6 del Regolamento (UE) 2017/2358 e fermi restando gli obblighi informativi previsti dal Codice e dalle disposizioni di attuazione, i produttori valutano i costi e gli oneri da applicare al prodotto assicurativo, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:

- a) che l'ammontare dei costi e degli oneri sia compatibile con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento e tale da consentire un adeguato valore per il cliente;
- b) che la struttura dei costi e degli oneri sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere.

2. Con specifico riferimento ai prodotti di investimento assicurativi i produttori valutano che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento del prodotto di investimento assicurativo.

3. I produttori svolgono, ove rilevante in base alle caratteristiche del prodotto, un'analisi di scenario per valutare il rischio che il prodotto di investimento assicurativo produca risultati negativi per i clienti finali e in quali circostanze ciò può accadere. A tal fine, il prodotto di investimento assicurativo viene valutato almeno alla luce delle seguenti circostanze negative:

- a) un deterioramento del contesto di mercato;
- b) le difficoltà finanziarie del produttore o dei soggetti terzi coinvolti nella realizzazione e/o nel funzionamento del prodotto di investimento assicurativo o il verificarsi di un altro rischio di controparte;
- c) la non sostenibilità del prodotto di investimento assicurativo sul piano commerciale.

Articolo 9 (Monitoraggio e revisione del prodotto assicurativo)

1. L'attività di monitoraggio e revisione del prodotto di cui all'articolo 7, del Regolamento (UE) 2017/2358:

- a) è effettuata con cadenza almeno annuale;
- b) include la verifica sui canali di vendita al fine di valutarne la congruità, in particolare con riferimento alla vendita non effettuata in coerenza con quanto previsto ai sensi dall'articolo 6 e agli altri rischi collegati all'attività di distribuzione;
- c) comprende anche la distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, del Codice.

2. Nel processo di monitoraggio e revisione dei prodotti assicurativi immessi sul mercato effettuato ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2017/2358, i produttori, con specifico riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, identificano, altresì, gli eventi cruciali in grado di incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento del prodotto, in particolare i livelli minimi di rendimento del prodotto assicurativo al di sotto dei quali, tenuto conto delle aspettative di rendimento dei clienti, è necessario procedere ad una revisione del prodotto.

3. In esito all'attività di monitoraggio e revisione del prodotto di cui all'articolo 7, del Regolamento (UE) 2017/2358, i produttori adottano misure appropriate e correttive, consistenti, tra l'altro:

- a) nella fornitura ai clienti ovvero ai distributori di adeguate informazioni sugli eventi cruciali identificati, sui relativi effetti sul prodotto assicurativo e sulle misure correttive adottate;
- b) nella revisione del processo di approvazione del prodotto assicurativo;
- c) nell'interruzione di ulteriori emissioni di contratti relativi al prodotto assicurativo;
- d) nella modifica del prodotto assicurativo;
- e) nel contattare l'intermediario per valutare modifiche riguardanti il processo di distribuzione;
- f) nell'interruzione del rapporto di distribuzione con l'intermediario;
- g) nell'informare l'IVASS nel caso in cui gli esiti del processo di revisione determinino l'adozione di misure significative da parte del produttore.

Art. 10 **(Flussi informativi)**

1. Ai fini del pieno rispetto degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 2017/2358 e del presente Regolamento, le imprese di assicurazione e i distributori identificano la direzione, il contenuto, la periodicità, le modalità di scambio e le rispettive responsabilità delle informazioni relative allo svolgimento delle rispettive attività.

2. L'identificazione dei flussi informativi di cui al comma 1:

- a) è finalizzata a guidare il distributore nella conoscenza del prodotto e ad assicurare che la distribuzione sia rivolta a clienti appartenenti al mercato di riferimento di cui all'articolo 6;
- b) è soggetta a revisione periodica;

c) prevede che i flussi includano tutte le informazioni necessarie per adempiere alle richieste provenienti dalle Autorità di vigilanza competenti.

3. L'intermediario produttore di fatto identifica insieme all'impresa di assicurazione i flussi informativi ai sensi dei commi 1 e 2.

Capo III

Requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai distributori

Art. 11

(Meccanismi di distribuzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/2358, gli intermediari conoscono i prodotti distribuiti, valutano la compatibilità con le esigenze e le richieste del cliente, distribuiscono il prodotto ai clienti rientranti nel mercato di riferimento individuato dal produttore ai sensi dell'articolo 6, e fanno in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando ciò sia nell'interesse del cliente, anche quando la distribuzione è effettuata mediante i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, del Codice.

2. Prima della sottoscrizione del contratto, i distributori acquisiscono dal contraente tutte le informazioni necessarie per valutare l'appartenenza del contraente stesso al mercato di riferimento o al *target* negativo individuati dal produttore ai sensi dell'articolo 6.

3. Ai fini di cui all'articolo 11, del Regolamento (UE) 2017/2358, il distributore adotta procedure idonee a garantire l'individuazione delle ipotesi in cui il prodotto non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento individuato dal produttore ai sensi dell'articolo 6, nonché alle altre circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente. A tal fine effettua verifiche periodicamente, anche con riferimento alla distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, del Codice.

4. Fermi restando gli obblighi di verifica e di monitoraggio del produttore previsti dall'articolo 9 e dell'articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/2358 i distributori:

- a) non distribuiscono prodotti assicurativi ai clienti che non appartengono al mercato di riferimento o appartengono al *target* negativo individuati dal produttore;
- b) possono distribuire prodotti d'investimento assicurativi a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento in relazione al profilo di rischio, di rendimento e alla situazione finanziaria, purché i clienti non appartengano al *target* negativo e tali prodotti corrispondano alle richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e siano adeguati o appropriati.

5. Fermi restando gli obblighi informativi precontrattuali, gli intermediari quando distribuiscono il prodotto d'investimento assicurativo a clienti che non appartengono al mercato di riferimento:

- a) acquisiscono dal cliente le informazioni relative al portafoglio finanziario e assicurativo detenuto;

- b) valutano l'incidenza in termini percentuali del prodotto sull'intero portafoglio finanziario e assicurativo e l'ampiezza in termini assoluti del portafoglio stesso;
- c) comunicano al produttore se il prodotto assicurativo è distribuito al di fuori del mercato di riferimento ai sensi del comma 4, lettera b).

Art. 12 **(Mercato di riferimento effettivo)**

1. Gli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109, del Codice adottano adeguate misure e procedure per assicurare che i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi che intendono distribuire siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato, oltre che con la strategia distributiva individuata dall'impresa di assicurazione.
2. Gli intermediari di cui al comma 1 identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti, al fine di garantire che gli interessi di questi ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da interessi dell'intermediario.
3. Gli intermediari di cui al comma 1 individuano le ulteriori categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito (*target* negativo effettivo).
4. Il mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e il *target* negativo effettivo di cui al comma 3 sono una specificazione del mercato di riferimento e del *target* negativo individuati dal produttore e, ferma restando anche la responsabilità dell'intermediario con riferimento al processo di individuazione del mercato effettivo, possono coincidere con gli stessi.
5. Il mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e il *target* negativo effettivo di cui al comma 3 sono comunicati all'impresa di assicurazione, prima della relativa distribuzione.
6. Gli intermediari di cui al comma 1 riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi distribuiti tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento nonché della eventuale revisione del prodotto effettuata dal produttore, al fine di valutare almeno se il prodotto assicurativo resti coerente con le esigenze del mercato di riferimento effettivo di cui al comma 1 e se la prevista strategia distributiva continui a essere appropriata. A tal fine, effettuano verifiche con cadenza almeno annuale, anche con riferimento alla distribuzione effettuata mediante i soggetti di cui all'articolo 107, comma 4, del Codice.
7. Gli intermediari di cui al comma 1, anche a seguito delle indicazioni e valutazioni ricevute dal produttore, riconsiderano il mercato di riferimento effettivo e/o aggiornano le procedure e le misure adottate qualora rilevino di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento effettivo per un prodotto assicurativo ovvero qualora il prodotto assicurativo non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento effettivo.

8. Gli intermediari di cui al comma 1 comunicano al produttore l'eventuale individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in esito alla riconsiderazione di cui al comma 7.

9. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'intermediario di cui al comma 1 qualificabile come intermediario produttore di fatto.

Art. 13 (Scambio informativo con i produttori)

1. I distributori acquisiscono dai produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i prodotti che intendono distribuire, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 6.

2. I distributori utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del comma 1, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare la strategia di distribuzione, nonché, per gli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109, del Codice, anche al fine di identificare il mercato di riferimento effettivo di cui all'articolo 12.

Art. 14 (Ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109 del Codice)

1. L'organo amministrativo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 109 del Codice, ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sui meccanismi di distribuzione e sulla definizione del mercato di riferimento effettivo e approva il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/2358.

2. La funzione di controllo di conformità alle norme degli intermediari di cui al comma 1, monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate per la distribuzione dei prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal Capo III del Regolamento (UE) 2017/2358 e del presente Regolamento.

3. La funzione di controllo di conformità alle norme degli intermediari di cui al comma 1 redige annualmente una relazione relativa alle verifiche effettuate sulla corretta definizione del mercato di riferimento effettivo e della strategia di distribuzione, nonché sulla correttezza ed efficacia dei meccanismi di distribuzione, evidenziando eventuali criticità.

4. Gli intermediari di cui al comma 1 mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultimo, il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/2358 e la relazione di cui al comma 3.

5. Gli intermediari di cui al comma 1 garantiscono che il personale e i collaboratori siano in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei

prodotti assicurativi che intendono distribuire nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.

Art. 15
(Sistemi interni di controllo dell'attività di distribuzione assicurativa degli intermediari di cui al comma 2, lettere a) b) e f), dell'articolo 109 del Codice)

1. Gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e f), del Codice:
 - a) monitorano i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 121-bis del Codice, dal Capo III del Regolamento (UE) 2017/2358 e dal presente Regolamento, ivi compresa la verifica della correttezza ed efficacia dei meccanismi distributivi definiti dal documento scritto di cui dell'articolo 10, del medesimo Regolamento;
 - b) evidenziano eventuali criticità derivanti dal monitoraggio di cui alla lettera a);
 - c) assicurano la completezza dei flussi informativi previsti dalla normativa.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 mettono a disposizione dell'IVASS, su richiesta di quest'ultimo, il documento scritto sui meccanismi di distribuzione di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2017/2358 e la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 1.

3. Negli intermediari di cui al comma 1, l'unità o la struttura di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2017/2358 ha caratteristiche coerenti con la dimensione dell'intermediario e la complessità dell'attività svolta.

Art. 16
(Rapporti di collaborazione)

1. Gli intermediari di cui al comma 2, lettere a), b), d) e f), dell'articolo 109 del Codice:
 - a) forniscono agli intermediari di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 109 del Codice le informazioni significative relative al mercato di riferimento e alla strategia distributiva adottata dal produttore o dall'intermediario che ha conferito l'incarico di collaborazione;
 - b) individuano le modalità di trasmissione nei loro confronti delle informazioni acquisite dagli addetti all'attività di intermediazione di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 109 del Codice o operanti all'interno dei locali di cui gli intermediari si avvalgono;
 - c) verificano che l'attività di distribuzione effettuata dagli intermediari di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 109 del Codice sia coerente con il mercato di riferimento e con la strategia di distribuzione adottata dal produttore e dall'intermediario che ha conferito l'incarico di collaborazione.

2. Le imprese di assicurazione effettuano le attività di cui al comma 1 quando distribuiscono i propri prodotti assicurativi tramite gli intermediari di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 109 del Codice.

3. Gli intermediari operativi di cui al comma 2, lettere a), b) e d), dell'articolo 109 del Codice che svolgono attività di collaborazione orizzontale sono responsabili per la violazione degli obblighi previsti dal Capo III del Regolamento (UE) 2017/2358.
4. Gli intermediari coinvolti nella collaborazione orizzontale devono comunque:
- a) assicurare che le informazioni significative relative al prodotto di investimento assicurativo vengano trasferite dal soggetto che lo realizza al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa finale;
 - b) qualora il soggetto che realizza il prodotto di investimento assicurativo richieda informazioni sulle vendite del prodotto di investimento assicurativo al fine di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2017/2358, consentire a quest'ultimo di acquisire quanto richiesto.

Art. 17
(Principio di proporzionalità)

1. Gli intermediari, quando individuano la gamma di prodotti assicurativi che intendono raccomandare o offrire ai clienti, rispettano gli obblighi di cui al presente Capo in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura del prodotto e del correlato mercato di riferimento.
2. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, gli intermediari prestano particolare attenzione qualora intendano offrire o raccomandare nuovi prodotti assicurativi.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 18
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'IVASS ed entra in vigore il 31 marzo 2020.

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Allegato 1

Politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi

La politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi illustra con chiarezza almeno:

- gli obiettivi della politica;
- i compiti da svolgere e il responsabile di tali compiti;
- i processi e le procedure di segnalazione da utilizzare, anche con riferimento ai flussi informativi con il distributore;
- l'obbligo delle unità organizzative interessate di comunicare alle funzioni fondamentali, per gli aspetti di rispettiva competenza, qualsiasi fatto rilevante per l'adempimento dei rispettivi doveri.

Di seguito vengono indicati i contenuti minimali richiesti nella politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi, da definirsi con un livello di dettaglio adeguato alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività aziendale:

- a) gli obiettivi della politica, con particolare riferimento a:
 - 1) l'individuazione di adeguati presidi nelle fasi di progettazione, controllo, revisione, distribuzione e monitoraggio nel continuo dei prodotti, al fine di tutelare gli interessi dei clienti;
 - 2) l'individuazione delle modalità per gestire correttamente i conflitti di interesse che possono insorgere nella fase di progettazione del prodotto o sopravvenire nel corso dell'intera vita dello stesso, inclusi quelli che si possono generare nella fase di distribuzione del prodotto tra produttore e distributore, anche con riferimento al sistema remunerativo ed incentivante riconosciuto al distributore;
 - 3) la definizione dei presidi di produzione e conservazione della documentazione relativa al processo di approvazione dei prodotti assicurativi;
 - 4) la previsione di adeguate azioni di rimedio nel caso di prodotti suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti.
- b) la definizione di una struttura organizzativa nonché dei ruoli e delle responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in grado di assicurare la corretta gestione del processo di approvazione dei prodotti assicurativi e l'attività distributiva, anche nel caso di attività affidate in regime di esternalizzazione;
- c) la definizione delle direttive e dei criteri per il presidio delle singole fasi del processo di approvazione dei prodotti assicurativi, in grado di assicurare l'identificazione di un adeguato livello di dettaglio del mercato di riferimento di ciascun prodotto, anche attraverso adeguati *test* in funzione della tipologia, natura e livello di rischio del prodotto;
- d) i requisiti di un corretto governo e controllo dei prodotti, siano essi nuovi ovvero oggetto di revisione. Tali requisiti sono adeguati e proporzionati alle caratteristiche, rischiosità e dimensione del *business* e ai canali distributivi dell'impresa nonché tesi a perseguire gli interessi della clientela e prevedono:
 - 1) l'identificazione e revisione nel continuo del mercato di riferimento e del target negativo;

- 2) lo sviluppo e l'offerta di prodotti coerenti con le esigenze dei rispettivi mercati di riferimento;
 - 3) l'attività di monitoraggio finalizzata a comprendere e riesaminare regolarmente i prodotti distribuiti, al fine di valutare se gli stessi siano rimasti coerenti con i bisogni, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento e se la propria strategia distributiva permanga adeguata;
 - 4) la verifica periodica della corretta implementazione, efficacia e adeguatezza dei processi adottati, con l'adozione di strumenti di controllo idonei a consentire l'identificazione delle principali fonti di rischio di condotte non corrette e dei correttivi ritenuti necessari;
- e) la descrizione dei criteri e delle analisi in base ai quali l'impresa seleziona i distributori dei propri prodotti, valuta gli assetti organizzativi degli stessi e la loro coerenza con le caratteristiche dei prodotti e dei relativi mercati di riferimento;
- f) l'indicazione delle istruzioni relative all'attività di distribuzione e dei canali di comunicazione per guidare il distributore nella conoscenza del prodotto e per assicurare che:
- 1) la distribuzione sia rivolta al mercato di riferimento individuato dall'impresa e non alle categorie di clienti che rientrano nel *target* negativo;
 - 2) con esclusivo riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento in relazione al profilo di rischio, di rendimento e alla situazione finanziaria sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al target negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e sia adeguato o appropriato;
- g) l'individuazione dei flussi informativi tra strutture e funzioni interne all'impresa nonché tra produttore e distributore;
- h) in coerenza con le politiche di remunerazione adottate dall'impresa, l'indicazione dei criteri e dei principi sulla base dei quali l'impresa:
- 1) remunera ed offre un compenso al distributore in misura e con modalità tali da non pregiudicare l'obbligo dello stesso di agire nel migliore interesse dei clienti;
 - 2) valuta se gli incentivi corrisposti o percepiti dal distributore abbiano ripercussioni negative sulla qualità del servizio offerto ai clienti.
- i) l'indicazione delle misure da adottare nel continuo:
- 1) assicurare necessaria formazione e sviluppo professionale del personale interno impegnato nella progettazione, nel controllo e nella distribuzione dei prodotti offerti (inclusi i soggetti responsabili dell'attività di distribuzione e ogni altra persona che partecipi direttamente a tale attività);
 - 2) promuovere all'interno dell'impresa la diffusione di una cultura di *business* orientata alla tutela del consumatore;
- l) l'indicazione dei controlli e delle misure per monitorare che i distributori dei propri prodotti agiscano in conformità agli obiettivi individuati dalla propria politica e che:
- 1) l'attività di distribuzione sia rivolta al mercato di riferimento individuato dall'impresa e non alle categorie di clienti che rientrano nel c.d. *target* negativo;

- 2) con esclusivo riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di riferimento in relazione al profilo di rischio, di rendimento e alla situazione finanziaria sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga al target negativo e il prodotto corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e sia adeguato o appropriato;
- m) l'indicazione delle modalità e dei criteri in base ai quali la politica in materia di governo e controllo dei prodotti è rivista con l'obiettivo di garantire, nel continuo, la sua conformità alla normativa vigente e la sua coerenza con la struttura organizzativa dell'impresa, la strategia commerciale e distributiva, le aree di attività.